



24393.14 NOV 2014

DIREZIONE GENERALE
 DIREZIONE REGIONALE
 DIREZIONE DISTrettuale

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 10063/2010

Cron. 24393

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 09/10/2014
 Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - PU
 Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
 Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -
 Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10063-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
 STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa
 dall'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in
 atti;

2014

2849

- *ricorrente* -

contro

COBAS PT COORDINAMENTO DI BASE DEI DELEGATI P.T.
 ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE di


Milano e Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI ZEZZA, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 313/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/04/2009 R.G.N. 1462/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l'Avvocato PONTESILLI FABIO per delega TRIFIRO' SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 313 del 2007 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello proposto da Poste italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, confermando il decreto emesso ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, aveva ritenuto l'antisindacalità del comportamento di Poste consistito nel considerare come assenza ingiustificata dal lavoro i giorni di aspettativa sindacale non retribuita richiesti da un dipendente, Maurizio Libero, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori.

La Corte rilevava che il Libero era stato chiamato dal responsabile legale nazionale a far parte dell'Ufficio sindacale nazionale mediante il meccanismo della cooptazione, in sostituzione di altro componente, il che determinava la sussistenza del diritto all'aspettativa sindacale; né allo scopo era necessario che sussistessero le condizioni previste dall'art. 3 del D.lgs. n. 546 del 1996, che attengono ai soli fini della contribuzione figurativa.

Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, articolando due motivi, cui ha resistito con controricorso il Cobas P.T., coordinamento di base delegati p.t. aderente alla confederazione unitaria di base. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Sintesi dei motivi del ricorso

1. Con il primo motivo di ricorso Poste italiane S.p.A. lamenta il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte d'Appello nel ritenere che il Libero fosse titolare di una carica sindacale e quindi avesse diritto ai permessi ai sensi dell'articolo 31 Stat.Lav. senza motivare adeguatamente il proprio convincimento sul punto.

2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo Poste lamenta la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la sentenza di merito nel ritenere che fosse sufficiente per fruire dell'aspettativa sindacale prevista dall'art. 31 Stat.Lav. la circostanza, riferita dal teste escusso, che il Libero fosse stato dallo stesso chiamato a far parte dell'ufficio sindacale nazionale mediante il meccanismo della cooptazione, e che la norma dell'art. 3 del D.lgs. n. 564 del 1996 - che

prevede che le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali – sia dettata solo ai fini della contribuzione figurativa.

Formula i seguenti quesiti di diritto (imposti dall'art. 366 bis c.p.c. operante *ratione temporis* in considerazione della data di deposito della sentenza gravata) : “ Se costituisca violazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 564 del 1996 interpretare tale disposizione come se fosse riferita unicamente ad aspetti previdenziali e dunque giudicare la fattispecie *de qua* unicamente in base all'articolo 31 della L.n. 300 del 1970, senza le limitazioni previste dall'art. 3 del D.lgs. n. 564 del 1996”; “Se costituisca violazione dell'art. 31 secondo comma della L.n. 300 del 1970 ritenere sufficiente il solo fatto che il lavoratore sia stato chiamato a far parte dell'ufficio sindacale nazionale mediante il meccanismo della cooptazione del lavoratore medesimo”; “Se costituisca violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'articolo 2697 c.c. ritenere, alla luce delle dichiarazioni rese dal dott. Galdo, che il signor Libero avesse diritto all'aspettativa sindacale non retribuita, in quanto in possesso dei presupposti previsti dall'articolo 31, secondo comma, L.n. 300 del 1970”.

3. Come quinto motivo lamenta la violazione dell'articolo 28 della L.n. 300 del 1970 per avere la Corte ritenuto antisindacale la condotta che si basava su un' interpretazione della normativa di riferimento diversa da quella adottata dalle parti sindacali.

Formula il seguente quesito di diritto: “Se costituisca violazione dell'articolo 28 della L.n. 300 del 1970 ritenere antisindacale la condotta del datore di lavoro che si basa su di una diversa interpretazione della normativa di riferimento”.

II. Esame dei motivi del ricorso

1. Il primo motivo è inammissibile.

La censura alla motivazione della sentenza gravata non tiene conto della modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c. introdotta con il D.lgs n. 40 del 2006 (operante *ratione temporis*), in relazione alla quale questa Corte ha



costantemente affermato che "Il motivo di ricorso con cui - ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo". (Cass., ord., 5 febbraio 2011, n. 2805; ma cfr., anche, Cass. 29 luglio 2011, n. 16655). Nel caso in esame, manca il riferimento ai fatti che sarebbero stati ignorati o travisati dalla Corte, che ha valorizzato le circostanze riferite dal teste, circostanze che nella loro oggettività non vengono poste in discussione dal ricorrente, sicché il motivo costituisce piuttosto una critica sotto il profilo dell'interpretazione data alla disposizione dell'art. 31 dello Statuto dei Lavoratori.

2. Il secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

L' art. 31 dello Statuto dei Lavoratori, al comma 1 prevede che i lavoratori eletti in Parlamento e in una serie di altre posizioni pubbliche elettive "possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato". Il comma 2 aggiunge: "la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali". Il terzo e quarto comma aggiungono che "I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di

Paola Ginoy, *estensore*



malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime”.

L'art. 3 II comma del D.Lgs. n. 564 del 1996, inserito in un decreto legislativo che si occupa di "contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione", prevede che "Le cariche sindacali di cui alla citata L. n. 300 del 1970, art. 31, comma 2, sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale”.

2.1. Questa Corte di Cassazione ha esaminato la prima disposizione ed i suoi rapporti con la seconda nella sentenza n. 16865 del 2011. Ha ivi rilevato che la disciplina del 1996 vale solo ai fini previdenziali, espressamente specificati dalla medesima norma, e non introduce una modifica di ordine generale della disciplina dettata dallo Statuto dei lavoratori e quindi una limitazione per l'autonomia sindacale nell'individuare le cariche sindacali provinciali e nazionali legittimate alla fruizione dei permessi. Tale soluzione è stata confermata ancora di recente da Cass. n. 16507 del 2014.

2.2. E' pur vero che l'utilizzo di tali permessi deve essere effettuato in modo trasparente e coerente con la *ratio* e le finalità della norma, che è quella di tutelare l'attività sindacale così come delineata nelle scelte operate dall'associazione nel suo complesso.

2.3. E' altresì vero però che la valutazione della ricomprensione di una specifica carica nel concetto di "cariche sindacali e provinciali" secondo le previsioni dell'autonomia sindacale spetta al giudice di merito e che nel caso la Corte milanese ha ritenuto che la rispondenza dell'utilizzazione del permesso alle scelte dell'associazione sindacale risultasse da quanto riferito in giudizio dal teste escusso, responsabile legale nazionale, ovvero che il Libero facesse parte di un organo collegiale nazionale dal 2003, oltre ad essere membro dell'ufficio sindacale nazionale e che fosse stato chiamato in relazione alle esigenze dei programmi di intervento dell'O.S.

Paola Chinoy, estensore



2.4. Non vengono peraltro prospettate dal ricorrente circostanze tali da privare la deposizione del suo valore ai fini della ricostruzione fattuale; il richiamo allo Statuto del sindacato al fine di escludere che la carica ricoperta dal Libero rientrasse in quelle ivi previste non può peraltro essere preso in considerazione, considerato che detto Statuto è riportato solo per estratto alle pg. 21 e 22, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso che risulta ora tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, co.1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. e che impone di indicare nel ricorso medesimo il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali: ciò allo scopo di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass. Sez. L, n. 17168 del 2012, Sez. 6 - 3, Ord. n. 1391 del 23/01/2014, Sez. L, n. 3224 del 12/02/2014).

3. Il quinto motivo infine non è fondato, costituendo *ius receptum* che la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione ad un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale (Sez. Un. n. 5295 del 13/2/1997, Cass. n. 13726 del 17/06/2014, n. 1684 del 5/2/2003, n. 2770 del 22/2/2003, n. 7706 del 22/4/2004, Cass. n. 9250 del 18/04/2007).

III. Conclusioni

Paola Giannoy, *estensore*



In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di Poste italiane s.p.a.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma, il 9.10.2014

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Paola Ghinoy



Il Presidente

Dott. Luigi Macioce



Il Funzionario Giudiziario
Adriana Granata
Depositato in Cancelleria
oggi, 17 NOV 2014
Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario
Adriana Granata

